



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 6138

Torino, 27/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2426, EX TAMOIL 6224 STRADA DEL PASCOLO 44 - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Visto l'avvio del procedimento di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 prot. 9404 del 10/11/2015.

Visto il documento trasmesso dalla Società B&A Consultancy per conto di Tamoil Italia S.p.A. con PEC del 05/09/2023 (ns. prot. 9320 del 06/09/2023) denominato "Progetto Unico di Bonifica" quale progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto integrato con la documentazione trasmessa dalla Società B&A Consultancy per conto di Tamoil Italia S.p.A. con PEC del 13/09/2023(ns. prot. 9626 del 14/09/2023).

Vista la convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione dell'analisi di rischio come progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente con nota prot. 9550 del 12/09/2023.

Visto il parere dell'Arpa Piemonte prot. 91920 del 12/10/2023 (ns. prot. 10580 del 12/10/2023) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato, con la richiesta di ottemperare ad alcune prescrizioni. (Allegato 1)

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 140402/TA1/GLS del 12/10/2023 (ns. prot. 10603 del 13/10/2023) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato, con la richiesta di ottemperare ad alcune prescrizioni. (Allegato 2)

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi convocata con lettera prot. 9550 del 12/09/2023 ed i relativi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione dell'analisi di rischio quale progetto unico di bonifica come integrato nel corso del procedimento.



Considerate le CSR calcolate e riportate di seguito (tabelle 39 e 40 del documento sopra citato):

Sostanza	CSR (suolo superficiale)
C>12	615000 (mg/kg)
Piombo	4640 (mg/kg)

Sostanza	CSR (suolo profondo)
C<12	10 (mg/kg)
Benzene	0,1 (mg/kg)
Etilbenzene	0,5 (mg/kg)
Toluene	1,5 (mg/kg)
Xilene	1,16 (mg/kg)
Piombo	977 (mg/kg)

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate e che pertanto sono necessari interventi di bonifica.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto unico di bonifica e di autorizzare gli interventi previsti.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari a 26.230 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Tamoil Italia S.p.A..

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 1 mese.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'allegato N. 3.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento trasmesso dalla Società B&A Consultancy per conto di Tamoil Italia S.p.A. con PEC del 05/09/2023 (ns. prot. 9320 del 06/09/2023) denominato "Progetto Unico di Bonifica" quale progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto integrato con la documentazione trasmessa dalla Società B&A Consultancy per conto di Tamoil Italia S.p.A. con PEC del 13/09/2023 (ns. prot. 9626 del 14/09/2023) e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni:

a) deve essere previsto un periodo di monitoraggio delle acque sotterranee di almeno 12 mesi con campionamenti a cadenza trimestrale da effettuarsi su tutta la rete dei piezometri presente presso il sito, ricercando i parametri già oggetto di analisi;

b) al primo eventuale rilevamento di superamenti delle CSC nel corso del monitoraggio di cui sopra, per parametri organici riconducibili alla passata attività di vendita carburanti svolta presso l'ex PV, il proponente dovrà inviare una revisione del PUB;

c) fatta salva la circostanza di cui al punto b. precedente, al termine di tale periodo dovrà essere inviata una relazione relativamente al monitoraggio eseguito, ricomprendente anche la ricostruzione della piezometria locale, la quale dovrà essere definita, tramite apposite carte, per ogni campagna che si andrà ad effettuare;

d) relativamente alla verifica di conformità dello scavo di bonifica è necessario inserire nel piano di collaudo il numero e l'ubicazione dei campioni minimi previsti per il campionamento delle pareti e del fondo dell'area di scavo; tale indicazione dovrà essere trasmessa agli Enti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente determinazione;

e) relativamente al collaudo sarà necessario:



i) concordare con i tecnici dell'Agenzia, con congruo anticipo, la data prevista per il collaudo dello scavo di bonifica;

ii) preparare l'aliquota per l'analisi dei parametri volatili senza setacciare né omogeneizzare il campione;

3) di richiedere che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

4) di richiedere che qualora non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica o realizzate le opere di messa in sicurezza operativa o permanente nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

5) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

6) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

7) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a) dovrà essere mantenuta presso il sito una pavimentazione con caratteristiche pari a quelle imposte nelle elaborazioni di analisi di rischio;

b) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

c) gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

d) non potranno essere realizzati edifici presso l'area (anche temporanei, es. chioschi) salvo revisione dell'analisi di rischio che valuti anche il percorso di esposizione per inalazione vapori indoor;

8) di disporre che la Società Tamoil Italia S.p.A., con sede legale in Via Andrea Costa 17, 20131 - Milano, Partita IVA 00698550159, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 14.033,05 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al



seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

9) di fissare in 60 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

10) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 60 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

11) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

12) di trasmettere la presente determinazione a Tamoil Italia S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Comune di Torino – Servizio Suolo e Parcheggi e, per conoscenza, ai proprietari Trovò Italo e Esu Olga e al consulente Società B&A Consultancy;

13) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

14) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

15) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'